

lioni siano necessari alla finanza dello Stato, non mi è indifferente sapere se il ministro delle finanze persista in questi due monopoli o ne ricerchi degli altri. Se vi persiste io ne trarrò occasione di combatterlo, perchè non credo che questi due monopoli possano dare nel nostro paese 25 milioni; ma, almeno, il paese saprà che il ministro delle finanze, che è succeduto all'onorevole Grimaldi, mantiene il programma governativo. Sicchè, non in questa occasione, ma quando discuteremo il bilancio dell'entrata, l'onorevole Gagliardo non potrà sottrarsi alla necessità di rispondermi, per quanto, con abilità ligure, egli cerchi ora di sottrarsi. (*Si ride*).

Presidente. La discussione è esaurita. Oggi, si voterà a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle opere di bonificazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 4 luglio 1886 sulle opere di bonificazione.

Continuando la discussione generale, toccherebbe a parlare all'onorevole Valle Angelo.

Voci. Valli Eugenio.

Presidente. Prima Valle Angelo, e poi Valli Eugenio.

Una voce. Non è presente l'onorevole Valle Angelo.

Presidente. Allora perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

Valli Eugenio. Io farò poche osservazioni intorno a questo disegno di legge, molto chiare ed altrettanto precise, nella speranza di ricevere, dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, risposte che abbiano le medesime qualità.

Io non mi sono iscritto contro questo disegno di legge perchè sia avverso alle disposizioni fondamentali che lo informano. L'onorevole Genala è troppo benemerito delle bonifiche, e l'onorevole Romanin-Jacur ha portato sempre in queste questioni troppo amore, e troppa competenza, perchè io possa essere persuaso delle osservazioni in contrario fatte nella tornata antecedente dall'onorevole Vischi. Io sono anzi convinto che, se egli avesse maturato di più le ragioni che ha esposte alla Camera, molto probabilmente

sarebbe venuto in un differente pensiero. Io credo che entrambi, come sempre, anche per l'attuale modesto disegno di legge, si siano ispirati al bene generale del paese, e non abbiano preso in considerazione l'utilità specifica di una piuttosto che di un'altra regione.

Io invece mi sono iscritto contro soltanto per un principio, che mi permetto di chiamare iniquo, che esso contiene.

Esso infatti migliora indubbiamente la legge 4 luglio 1886, perchè all'articolo quattro pone a carico dello Stato, alcune spese che finora erano a carico dei Consorzi.

Ma io domando molto modestamente: è sufficiente questo compenso in cambio degli oneri gravi che il Ministero propone?

È sufficiente questo compenso per supplire ai rischi, che sono molti e che li vedremo convertiti in un danno completo, derivanti dal *forfait*? Rispondo subito: no. Secondo il concetto mio, io credo che i vantaggi non supereranno i danni e neppure li equivarranno. Prima di tutto, per la disposizione dell'articolo 11, i 210 rappresentano una disposizione transitoria. Secondariamente, non basteranno a salvare gli esecutori dai gravi rischi, indiscutibilmente, inerenti all'impresa.

E rischi maggiori ce ne saranno senza dubbio alcuno. Per tranquillizzarmi, spero di sentire, in proposito, una risposta precisa dell'onorevole ministro e del benemerito relatore. Questi rischi, d'altronde, è assai facile prevederli anche da chi non abbia esperienza specifica in tale riguardo.

In via generale, sono rappresentati da eventualità inerenti ad ogni impresa industriale, da spese addizionali, che nessuna mente, per quanto esperta ed acuta, potrà prevedere.

Ma, oltre ai rischi di carattere generale, ci saranno i rischi di carattere specifico, perchè si tratta di lavori da eseguirsi in plaghe paludose, che sfidano qualunque previsione.

Per queste considerazioni io credo, onorevoli colleghi, che i vantaggi che il Governo crede di concedere coll'articolo 11, sieno abbastanza problematici. In ogni modo, un prossimo avvenire lo dirà. Ma vi è qualche cosa di più.

Il concetto della legge del 1886 non è mantenuto.

Oltre il ventesimo dell'imposta principale, le spese erano prima a carico dello Stato.